

La nuova imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili

I vitalizi torneranno ad essere interessanti?



Lisa Airoidi

M.A. HSG, Esperta fiscale dipl. fed.
Titolare LCA Tax Consulting SA, Locarno

Le rendite vitalizie vengono oggi tassate in ragione di una quota forfettaria del 40%. Considerati gli attuali tassi d'interesse, questa percentuale è troppo elevata e porta a una sovrainposizione sistematica. Con effetto 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la Legge federale sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili. Le nuove norme fiscali mirano a rendere flessibile la quota di reddito imponibile, adeguandola alle relative condizioni di investimento. La revisione LIFD e LAID prevede inoltre, per gli assicuratori, l'obbligo di rilasciare al contribuente attestazioni con maggiori informazioni rispetto a quanto non sia già previsto dalla legge vigente. Infine, le modifiche legislative ai fini dell'imposta preventiva precisano il momento in cui deve avvenire la notifica all'AFC da parte degli assicuratori per prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia.

I. Introduzione	309
II. Forme di rendita vitalizia e di previdenza simili ai sensi del CO e della LCA	310
A. Contratto di rendita vitalizia	310
B. Contratto di vitalizio	310
C. Assicurazione di rendita vitalizia	310
III. Trattamento fiscale dei premi	311
IV. Imposizione della prestazione di rendita	311
A. Diritto vigente	311
B. Nuovo diritto	312
1. Prestazioni da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA	313
2. Prestazioni da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio retti dal CO e prestazioni da assicurazioni di rendita vitalizia estere	313
3. Riassunto schematico.....	314
V. Imposizione del riscatto	314
A. Diritto vigente	314
1. Riscatto di assicurazione di rendita vitalizia con carattere previdenziale prima del versamento della prima rendita.....	315

2. Riscatto di assicurazione di rendita vitalizia senza carattere previdenziale prima del versamento della prima rendita.....	315
3. Riscatto di assicurazione di rendita dopo il versamento della prima rendita.....	315
B. Nuovo diritto	315
C. Esempio.....	316
VI. Imposizione della restituzione in caso di decesso ... 316	
A. Diritto vigente	316
B. Nuovo diritto	316
C. Esempio.....	316
VII. Deducibilità della prestazione di rendita versata dal debitore privato	317
VIII. Trattamento fiscale del valore di riscatto	317
IX. Note ulteriori	317
A. Pubblicazione annuale da parte dell'AFC	317
B. Obblighi per gli assicuratori di rilasciare attestazioni...317	
C. Obblighi per gli assicuratori di notifica all'AFC	317
D. Entrata in vigore.....	317
X. Conclusione	318

I. Introduzione

Dopo il pensionamento, la rendita AVS e la rendita della cassa pensione non sono di norma sufficienti per finanziare lo stile di vita abituale. In queste circostanze, per finanziare le spese vitali, viene consumato il patrimonio accumulato in precedenza. Idealmente, questo capitale viene consumato in modo graduale.

Investire in un'assicurazione di rendita vitalizia può essere un esempio di consumo pianificato del patrimonio. Le rendite vitalizie sono degli strumenti che permettono essenzialmente di ricevere un'entrata regolare per il resto della vita. Con un'assicurazione di rendita vitalizia una persona si protegge dal rischio di longevità, cioè dal rischio di vivere più a lungo del previsto, che potrebbe creare degli squilibri finanziari. Infatti, l'assicuratore è tenuto a versare la prestazione garantita anche se il capitale versato per finanziare l'assicurazione di

rendita vitalizia è esaurito. Tuttavia, se il decesso avviene presto, il capitale non ancora utilizzato per il finanziamento delle rendite erogate resta all'assicuratore. Se invece viene concordata la restituzione del capitale residuo, questo importo viene versato agli eredi. Solitamente questa variante implica però una rendita inferiore.

In un contesto di tassi di interesse molto bassi o addirittura negativi, le assicurazioni di rendita vitalizia non si rivelano interessanti dal profilo finanziario e fiscale. Il rendimento minimo e i costi legati all'assicurazione portano a rendite piuttosto modeste. A ciò si aggiunge il fatto che attualmente una rendita vitalizia è assoggettata nella misura del 40% all'imposta sul reddito. Viene quindi tassata non solo la componente di reddito effettivamente realizzato con l'investimento nell'assicurazione, ma anche – o in questi anni soprattutto – la componente di rimborso di capitale contenuta nella rendita. A queste condizioni, un'assicurazione di rendita vitalizia non si rivela quasi mai vantaggiosa e spesso una persona preferisce optare, ad es., per un piano d'investimento individuale con costi e rendimenti diversi, come pure una tassazione (unicamente) dei redditi imponibili effettivi. Un'assicurazione di rendita vitalizia può tuttavia essere di beneficio se la sicurezza è estremamente importante per l'assicurato oppure quando quest'ultimo vive molto a lungo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle rendite vitalizie, in passato anche il Tribunale federale ha più volte sottolineato la sovrapposizione sistematica risultante in determinati casi con l'applicazione della quota forfettaria del 40% e ha messo in dubbio la compatibilità con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101])[1]. Con la mozione n. 12.3814 "Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale" depositata il 26 settembre 2012 dal Gruppo Liberale Radicale è iniziato il lungo cammino che ha portato alla riforma della modalità di imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili. Le nuove norme fiscali in vigore dal 1° gennaio 2025 prevedono, invece di una quota forfettaria, una quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie flessibile, da determinare in funzione delle relative condizioni di investimento.

La nuova normativa si applica alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1), alle rendite vitalizie e ai vitalizi secondo il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) e alle assicurazioni di rendita vitalizia estere. Questa revisione legislativa non comporta alcun cambiamento per le pensioni e le rendite del 2. pilastro né per quelle del pilastro 3a[2].

[1] Sentenze TF n. 2C_437/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 3.2.2; n. 2C_255/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 5.3; n. 2C_180/2008 e 2C_181/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.3.

[2] Messaggio del Consiglio federale concernente la Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili, n. 21.077, del 24 novembre 2021, in: FF 2021 3028, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2021/3028/it> (consultato il 27.04.2023) (cit.: Messaggio Vitalizi 2021), p. 12.

Nei prossimi capitoli vengono dapprima presentate le varie forme di rendita vitalizia oggetto della riforma menzionata e, in seguito, sono paragonate le implicazioni fiscali di prestazioni periodiche, riscatto e restituzione secondo il diritto vigente e secondo il nuovo diritto.

II. Forme di rendita vitalizia e di previdenza simili ai sensi del CO e della LCA

A. Contratto di rendita vitalizia

Il contratto di rendita vitalizia è disciplinato dagli artt. 516 ss. CO. La rendita vitalizia è l'obbligo di un debitore riferito alla vita di una persona di effettuare pagamenti ricorrenti a favore del creditore della rendita. In caso di decesso della persona assicurata, l'obbligo di versare la rendita termina e, se non è stata concordata una restituzione, l'eventuale capitale residuo spetta al debitore della rendita[3]. In caso di una rendita vitalizia con restituzione, dopo la morte del creditore il debitore deve agli eredi di quest'ultimo la somma fissata per contratto. Questo importo comprende solitamente il capitale che non è ancora stato utilizzato per finanziare rendite erogate, con o senza interessi[4].

B. Contratto di vitalizio

Nel contratto di vitalizio regolato dagli artt. 521 ss. CO una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l'assistenza durante la sua vita.

C. Assicurazione di rendita vitalizia

L'assicurazione di rendita vitalizia conclusa tra un assicuratore e il contraente non è disciplinata dal CO, ma soggiace alle norme della LCA (art. 520 CO). Il contratto alla base dell'assicurazione di rendita vitalizia offre alla persona assicurata copertura per eventi previsti nel medesimo contratto. La persona assicurata è l'oggetto del contratto, ma non ne è parte. Tuttavia, di norma, il contraente e l'assicurato sono identici[5].

Al verificarsi di un determinato evento viene erogata la rendita, finanziata con i premi (premio unico o premio periodico) pagati dallo stipulante. L'evento assicurato consiste nel fatto di essere ancora in vita ad ogni successiva scadenza della rendita[6]. Il relativo contratto può essere concluso con o senza restituzione in caso di decesso del beneficiario della rendita[7]:

- se è stata concordata la restituzione, è solitamente previsto il rimborso agli eredi del capitale non utilizzato per il pagamento di rendite già erogate fino a quel momento;

[3] Sentenze TF n. 2C_180/2008 e n. 2C_181/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 3.2.

[4] Dipartimento federale delle finanze (DFF), Procedura di consultazione concernente la Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili, Rapporto esplicativo, Berna, 3 aprile 2020, in: https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6020/16/cons_1/doc_2/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6020-16-cons_1-doc_2-it-pdf-a.pdf (consultato il 27.04.2023) (cit.: Rapporto esplicativo 2020), pp. 28-29.

[5] PETER LANG, Die Altersrentenversicherung der Säule 3b – Revisionsbedarf bei den steuerlichen Rahmenbedingungen, in: ASA n. 9, 2012/2013, pp. 521-544, p. 524.

[6] LANG (nota 5), pp. 523-525.

[7] DFF, Rapporto esplicativo 2020 (nota 4), pp. 27-28.

- se la restituzione non è stata concordata, il diritto al capitale per gli eredi decade.

I contratti di assicurazione di rendita possono prevedere degli interessi garantiti. In questo caso, il tasso d'interesse tecnico impiegato per la tariffazione al di fuori della previdenza professionale non può superare il 60% della media aritmetica decennale del tasso d'interesse di riferimento fissato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS; RS 961.011).

Infine, a differenza del contratto di rendita vitalizia e del contratto di vitalizio, per il beneficiario della prestazione assicurativa può sussistere un diritto alla partecipazione alle eccedenze. Quest'ultime non sono garantite e sono soggette a variazioni in base agli importi risultanti da costi, rischi e investimenti[8].

III. Trattamento fiscale dei premi

I premi per l'assicurazione sulla vita di previdenza libera (pilastro 3b) possono essere dedotti dai proventi imponibili nel quadro della deduzione generale degli oneri assicurativi insieme ai premi per l'assicurazione malattie e l'assicurazione non obbligatoria contro gli infortuni, nonché agli interessi dei capitali a risparmio.

A livello federale, per l'anno fiscale 2023 la deduzione massima ammonta a fr. 3'600 per i coniugi, a fr. 1'800 per le persone sole e a fr. 700 per ogni figlio o persona bisognosa a carico (art. 33 cpv. 1 lett. g della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Per i contribuenti che non versano contributi nei pilastri 2 e 3a, le deduzioni massime sono di fr. 5'400 per i coniugi e di fr. 2'700 per gli altri contribuenti (art. 33 cpv. 1^{bis} lett. a LIFD).

In Ticino, a livello cantonale/comunale per l'anno fiscale 2023 i coniugi possono dedurre per premi assicurativi fino a fr. 10'500, mentre le persone sole fr. 5'200. Per i contribuenti che non versano contributi nei pilastri 2 e 3a, le deduzioni massime sono aumentate a fr. 14'800 per i coniugi e a fr. 7'400 per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g della Legge tributaria del Canton Ticino [LT; RL 640.100]).

In realtà, è molto difficile che i premi del pilastro 3b possano essere dedotti poiché, di norma, la deduzione massima permessa viene già consumata interamente con i premi della cassa malati.

La nuova Legge federale relativa all'imposizione delle rendite vitalizie e di forme di previdenza simili non prevede modifiche relative al trattamento fiscale dei premi[9].

È tuttavia doveroso segnalare che l'11 giugno 2021 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per aumentare significativamente la deduzione relativa ai premi

assicurativi a livello federale. Il nuovo art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD oggetto di consultazione permetterebbe di dedurre premi fino a fr. 6'000 per i coniugi, a fr. 3'000 per le persone sole e a fr. 1'200 per ogni figlio o persona bisognosa a carico. Oltre a eliminare le deduzioni massime superiori per le persone che non versano contributi nei pilastri 2 e 3a, le nuove norme fiscali federali e cantonali (art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD e art. 9 cpv. 2 lett. g LAID) permetterebbero una deduzione fiscale massima solo per i premi della cassa malati obbligatoria e dell'assicurazione non obbligatoria contro gli infortuni. Questa deduzione massima non potrebbe più essere utilizzata – tra gli altri – per i premi dovuti per assicurazioni sulla vita[10]. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha respinto il progetto, criticando in particolar modo le misure supplementari proposte. L'aumento delle deduzioni nel quadro dell'imposta federale diretta ha invece ottenuto l'approvazione della maggioranza. Alla luce di questi risultati, il Consiglio federale nel Messaggio del 22 giugno 2022 ha mantenuto l'aumento della deduzione massima, stralciando però le modifiche supplementari[11]. La nuova deduzione massima resterebbe quindi applicabile all'assicurazione malattia obbligatoria e sovraobbligatoria, all'assicurazione non obbligatoria contro gli infortuni, ma anche ai premi per assicurazioni sulla vita nonché agli interessi dei capitali a risparmio. Nella sessione dell'8 dicembre 2022, il Consiglio degli Stati non ha appoggiato quanto proposto dal Consiglio federale decidendo di non entrare in materia. Se anche il Consiglio nazionale dovesse decidere di non entrare in materia, il progetto concernente l'aumento della deduzione premi assicurativi verrebbe definitivamente affossato. In caso contrario, la palla tornerebbe al Consiglio degli Stati[12].

IV. Imposizione della prestazione di rendita

A. Diritto vigente

Le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA, come pure da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio ai sensi del CO, includono, di base, una componente di rimborso del capitale non imponibile e una componente di reddito da capitale imponibile[13].

Nel diritto vigente questa suddivisione è presa in considerazione in modo forfettario. Secondo l'art. 22 cpv. 3 LIFD e l'art. 21 cpv. 3 LT il 40% delle rendite vitalizie e dei proventi

[10] Legge federale sull'aumento delle deduzioni fiscali relative ai premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione contro gli infortuni (Disegno), in: https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/39/cons_1/doc_1/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-39-cons_1-doc_1-it-pdf-a.pdf (consultato il 27.04.2023).

[11] Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della Legge federale sull'imposta federale diretta (Aumento delle deduzioni per i premi assicurativi e gli interessi dei capitali a risparmio), n. 22.053, del 22 giugno 2022, in: FF 2022 1722, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1722/it> (consultato il 27.04.2023).

[12] Cfr. i dibattiti parlamentari al seguente link: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=59124> (consultato il 27.04.2023) e https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2022/20221208103154203194158159038_bsd053.aspx (consultato il 27.04.2023).

[13] MARTIN STEINER/PETER LANG, in: Martin Zweifel/Michael Beusch (a cura di), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3^a ed., Basilea 2017, N 21 ad art. 22 LIFD.

[8] DFF, Rapporto esplicativo 2020 (nota 4), pp. 29-31.

[9] Legge federale sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili del 17 giugno 2022, in: FF 2022 1566, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1566/it> (consultato il 27.04.2023) (cit.: Legge Vitalizi 2022).


da vitalizi sottostà all'imposta sul reddito, mentre il 60% deve essere qualificato come rimborso di capitale.

La LIFD e la LT non menzionano espressamente le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia disciplinate dalla LCA. Tuttavia, queste rendite soggiacciono alle stesse norme fiscali. Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto fiscale vigente non distingue tra prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio secondo il CO e prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA[14].

Al contrario, le rendite a termine, attraverso cui un determinato capitale viene rimborsato a rate di pari importo, non rientrano nel campo di applicazione degli artt. 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo stesso vale per rendite vitalizie temporanee con specifiche caratteristiche, quali la breve durata (meno di cinque anni), riscatto prima del pagamento della prima rendita e rendite destinate a finanziare un pensionamento anticipato o un periodo di formazione[15]. In caso di rendite a termine o di rendite temporanee con durata inferiore ai cinque anni, soltanto la componente di reddito effettiva è imponibile come reddito da sostanza mobiliare secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD e l'art. 19 cpv. 1 lett. a LT[16]. Le rendite vitalizie temporanee di durata superiore ai cinque anni sono, invece, tassate come le rendite vitalizie a vita secondo l'art. 22 cpv. 3 LIFD e l'art. 21 cpv. 3 LT. Tale distinzione deriva dal fatto che quanto meno probabile è il decesso del beneficiario durante la durata concordata di una rendita temporanea (e, quindi, quanto più basso è l'elemento aleatorio), tanto più la rendita temporanea assume il carattere di rendita a termine[17].

La prossima figura riassume il trattamento fiscale delle rendite vitalizie secondo il diritto vigente:

Figura 1: Trattamento fiscale delle rendite vitalizie secondo il diritto vigente



[14] Sentenze TF n. 2C_180/2008 e n. 2C_181/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 3.2; n. 2C_596/2007 del 24 giugno 2008 consid. 3.1.

[15] Sentenze n. 2C_180/2008 e n. 2C_181/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 3.1, 4.5 e 5.3; n. 2C_255/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 5.5 e 7.1.3; n. 2C_522/2009 del 17 marzo 2010 consid. 3.3; n. 2C_437/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 2.3; n. 2C_136/2021 del 14 luglio 2021 consid. 2.2.3.

[16] PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil – Art. 1-48 DBG, 2ª ed., Basilea 2019, N 20 ad art. 20 LIFD.

[17] Sentenze TF n. 2C_437/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 2.3; n. 2C_136/2021 del 14 luglio 2021 consid. 4.2.

B. Nuovo diritto

La quota di reddito imponibile forfettaria delle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio prevista dal diritto vigente è stata determinata sulla base di un "caso medio". Tuttavia, quando i fatti a cui si deve applicare l'importo forfettario si discostano notevolmente da questo caso medio, come ad es. le condizioni di investimento sottostanti, risulta una sottoimposizione o una sovraimposizione.

Nella giurisprudenza del Tribunale federale il problema della sovraimposizione sistematica risultante dall'applicazione della quota forfettaria del 40% nell'attuale e persistente contesto di tassi d'interesse (molto) bassi viene menzionato più volte. L'Alta Corte arriva al punto di mettere in dubbio la compatibilità con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.), lasciando chiaramente intendere che la componente di reddito forfettaria del 40% non sia più adeguata e auspicando un intervento da parte del legislatore[18].

La soluzione migliore sarebbe quella del calcolo effettivo della componente imponibile degli interessi secondo la capacità economica, perché terrebbe conto delle circostanze del singolo caso. Tuttavia, questa opzione aumenterebbe notevolmente l'onere amministrativo per tutti gli interessati e, inoltre, per le rendite vitalizie dei privati non è possibile individuare la componente di interessi. Questa variante non è, quindi, stata ripresa nella riforma della modalità di imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili. La riforma contiene, invece, elementi sia dell'imposizione effettiva sia dell'imposizione forfettaria e permetterà comunque di mitigare significativamente il rischio di una sottoimposizione o una sovraimposizione[19].

I nuovi artt. 22 cpv. 3 LIFD e 7 cpv. 2 LAID rendono la quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie flessibile in funzione dell'evoluzione dei tassi d'interesse. Tuttavia, l'approccio forfettario per determinare la quota di reddito imponibile della rendita erogata non viene completamente abbandonato. Infatti, invece di un'unica quota forfettaria per determinare la quota di reddito delle varie forme di rendita vitalizia, viene ora introdotto un sistema di calcolo forfettario.

Come visto in precedenza, le rendite derivanti da un'assicurazione di rendita vitalizia regolata dalla LCA, come pure le rendite vitalizie e i contratti di vitalizio disciplinati dal CO, sono costituite da una componente di rimborso di capitale e da redditi realizzati in modo differente da queste diverse forme di rendita. Di conseguenza, è opportuno che anche il calcolo della quota di reddito segua regole diverse. Di seguito vengono presentati i calcoli forfettari applicabili alle rendite disciplinate dalla LCA e dal CO rispettivamente.

[18] Sentenze TF n. 2C_437/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 3.2.2; n. 2C_255/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 5.3; n. 2C_180/2008 e n. 2C_181/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.3; Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 28.

[19] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 28.

1. Prestazioni da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA

Non è possibile stabilire una quota di reddito forfettaria adeguata per le prestazioni di rendita garantite e per la partecipazione alle eccedenze dei contratti di assicurazione di rendita[20]. Le nuove norme fiscali introducono, quindi, un approccio diverso per determinare la quota di reddito della prestazione garantita e quello della prestazione eccedentaria.

a) *Prestazioni di rendita garantite* (art. 22 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 7 cpv. 2 lett. a LAID) Il nuovo diritto prevede un calcolo forfettario per determinare la quota di reddito imponibile della prestazione di rendita garantita, composta di norma da rimborso di capitale e interessi. Questa prestazione garantita sarà calcolata applicando il tasso d'interesse tecnico massimo fissato dalla FINMA al momento della conclusione del contratto e valido per l'intera durata dello stesso (art. 121 cpv. 1 OS)[21]. Di conseguenza, per tutti i contratti conclusi durante lo stesso anno civile risulterà la stessa quota di reddito imponibile, indipendentemente dalla data di decorrenza della rendita[22]. Secondo i nuovi artt. 22 cpv. 3 lett. a LIFD e 7 cpv. 2 lett. a LAID, la quota imponibile della prestazione garantita sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$\text{quota di reddito} = \left(1 - \frac{(1+m)^{22} - 1}{22 \cdot m \cdot (1+m)^{23}} \right) \cdot 100\%$$

dove m = tasso d'interesse tecnico massimo fissato dalla FINMA al momento della conclusione del contratto. Se il tasso d'interesse (m) è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo 0% (art. 22 cpv. 3 lett. a cifra 2 LIFD; art 7 cpv. 2 lett. a cifra 2 LAID). Il tasso d'interesse tecnico massimo fissato dalla FINMA dal 2000 al 2022 è sceso dal 3,00% allo 0,05%[23]. La quota di reddito imponibile della prestazione garantita delle rendite erogate sulla base di contratti d'assicurazione conclusi durante questi anni varierebbe quindi tra il 30% (con m = 3,00%) e l'1% (con m = 0,05%)[24].

b) *Prestazioni eccedentarie* (art. 22 cpv. 3 lett. b LIFD e art. 7 cpv. 2 lett. b LAID) Le prestazioni eccedentarie vengono erogate a dipendenza del risultato dei costi, dei rischi e degli investimenti dell'assicuratore, in aggiunta alle prestazioni tariffarie inizialmente garantite. Diversamente dalla prestazione garantita, la quota di reddito imponibile della prestazione eccedentaria viene determinata sulla base della partecipazione alle eccedenze effettiva. Tuttavia, malgrado le prestazioni eccedentarie non contengano una componente di rimborso del capitale, i nuovi artt. 22 cpv. 3 lett. b LIFD e 7 cpv. 2 lett. b LAID prevedono che la partecipazione alle eccedenze non sia imponibile nella misura del 100%, ma solo del 70%. Si ritiene, infatti, che il 30% rappresenti la componente di rimborso di costi sostenuti. Siccome

non è possibile determinare il risparmio costi effettivo, questa componente viene calcolata in modo forfettario[25].

2. Prestazioni da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio retti dal CO e prestazioni da assicurazioni di rendita vitalizia estere

Per le rendite erogate da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio retti dal CO si applica un calcolo forfettario simile a quello per le assicurazioni di rendita vitalizia regolate dalla LCA. Tuttavia, la rendita non è da scomporre in prestazione garantita e prestazione eccedentaria, in quanto questi contratti solitamente non prevedono partecipazioni alle eccedenze. Inoltre, non ci si basa sul tasso d'interesse tecnico massimo fissato dalla FINMA, bensì sul rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, aumentato dello 0,5%, riferito all'anno fiscale in questione e ai nove anni precedenti[26].

Secondo i nuovi artt. 22 cpv. 3 lett. c LIFD e 7 cpv. 2 lett. c LAID, la quota imponibile della prestazione di rendita sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$\text{quota di reddito} = \left(1 - \frac{(1+r)^{22} - 1}{22 \cdot r \cdot (1+r)^{23}} \right) \cdot 100\%$$

dove r = rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, aumentato dello 0,5%, durante l'anno fiscale in cui la rendita viene erogata e i nove anni precedenti.

Se il rendimento (r) è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo 0% (art. 22 cpv. 3 lett. c cifra 2 LIFD; art. 7 cpv. 2 lett. c cifra 2 LAID).

Generalmente, in caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, il contribuente non è in grado di presentare un'attestazione sufficientemente valida sotto il profilo giuridico secondo i nuovi artt. 22 cpv. 3 lett. a e b LIFD e 7 cpv. 2 lett. a e b LAID per determinare le quote di reddito imponibile. Il legislatore ha, quindi, deciso che a queste assicurazioni si applicheranno gli artt. 22 cpv. 3 lett. c LIFD e 7 cpv. 2 lett. c LAID e la quota di reddito verrà, quindi, stabilita come per le rendite erogate da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio disciplinati dal CO[27].

Durante gli anni tra il 2011 e il 2022 il rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni è oscillato tra 1,47% e -0,52%[28]. Il rendimento annualizzato degli anni 2011-2020 aumentato dello 0,5% è pari allo 0,73% (r) e risulterebbe in una quota di reddito imponibile di circa 9%[29].

[20] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 11.

[21] FINMA, Massimo tasso d'interesse tecnico, Stato al 1° settembre 2022, in: <https://www.finma.ch/it/sorveglianza/assicurazioni/strumenti-specifici-per-ramo-assicurativo/individual-life-insurance/> (consultato il 27.04.2023).

[22] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 11 e pp. 16-17.

[23] FINMA (nota 21); Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 24.

[24] Il risultato va arrotondato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino (artt. 22 cpv. 3 lett. a LIFD e 7 cpv. 2 lett. a LAID).

[25] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), pp. 17-18.

[26] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), pp. 17-18.


[27] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 19.

[28] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), pp. 18-19; Banca Nazionale Svizzera, Tassi di interesse e tassi di cambio attuali, in: [https://data.snb.ch/de/topics/ziredev/cube/rendoblmi?fromDate=2010-01&toDate=2023-04&dimSel=D0\(10\)](https://data.snb.ch/de/topics/ziredev/cube/rendoblmi?fromDate=2010-01&toDate=2023-04&dimSel=D0(10)) (consultato il 27.04.2023).

[29] Il risultato va arrotondato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino (artt. 22 cpv. 3 lett. c LIFD e 7 cpv. 2 lett. c LAID).

3. Riassunto schematico

Figura 2: Riassunto schematico



C. Esempio

Nel 2030 un contribuente riceve una rendita di fr. 20'500 in virtù di un contratto di assicurazione di rendita vitalizia concluso nel 2022. La rendita consiste in una prestazione garantita di fr. 20'000 e una partecipazione alle eccedenze di fr. 500. Il tasso d'interesse tecnico massimo nel 2022 era dello 0,05%^[30].

Secondo il diritto vigente il reddito imponibile sarebbe pari a fr. 8'200 (40% di fr. 20'500). Le nuove normative prevedono, invece, il seguente calcolo per determinare la quota di reddito imponibile della prestazione garantita:

$$\text{quota di reddito} = \left(1 - \frac{(1 + 0,05\%)^{22} - 1}{22 \cdot 0,05\% \cdot (1 + 0,05\%)^{23}} \right) \cdot 100\% \cong 1\%$$

Il reddito imponibile risultante dalla prestazione garantita è di fr. 200 (1% di fr. 20'000). A questo importo si aggiunge il 70% della prestazione eccedentaria, quindi fr. 350. Sulla base del nuovo diritto la rendita di fr. 20'500 sarà imponibile per un importo pari a fr. 550 (invece di fr. 8'200 risultante dal diritto vigente).

V. Imposizione del riscatto

A. Diritto vigente

Le conseguenze a livello di imposta sul reddito del riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia non sono espressamente disciplinate né dalla LIFD né dalla LT. Queste sono però state chiarite in più occasioni dal Tribunale federale. Secondo la sua giurisprudenza, a questa fattispecie non è applicabile l'esenzione fiscale prevista per l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali (art. 24 lett. b LIFD e art. 23 lett. b LT). Inoltre, secondo l'Alta Corte le conseguenze fiscali in caso di riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia dipendono dal fatto che la restituzione dell'assicurazione di rendita abbia o meno carattere previdenziale. Per stabilire se il riscatto di un'assicurazione di rendita vitalizia serve alla previdenza, il Tribunale federale riprende i criteri previsti dall'art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD. Devono quindi essere soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti^[31]:

- il riscatto avviene dopo che l'assicurato ha compiuto i 60 anni;
- il rapporto contrattuale è durato almeno cinque anni; e
- il rapporto contrattuale è stato istituito prima del compimento dei 66 anni.

[30] FINMA (nota 21).

[31] Sentenze TF n. 2C_180/2008 e n. 2C_181/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.1-4.5; n. 2C_255/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 5.1-5.5 e 6.3.

Sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, il 27 ottobre 2009 la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) ha stabilito una prassi uniforme per l'imposizione delle prestazioni in capitale derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia[32]. Questa prassi distingue i seguenti scenari con le rispettive conseguenze a livello di imposta sul reddito.

1. Riscatto di assicurazione di rendita vitalizia con carattere previdenziale prima del versamento della prima rendita

Se i tre criteri menzionati in precedenza sono cumulativamente soddisfatti, il 40% del valore di riscatto versato è soggetto all'imposta sul reddito (artt. 22 cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT).

Questa quota forfettaria viene imposta separatamente dal resto del reddito imponibile con l'aliquota agevolata per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. A livello federale l'aliquota applicabile corrisponde a un quinto della tariffa ordinaria (art. 38 LIFD). Invece, a livello cantonale/comunale (Canton Ticino) l'imposta è calcolata applicando l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente; l'aliquota minima è del 2% (art. 38 LT).

Se l'assicurazione è stata finanziata mediante premi periodici oppure premio unico è irrilevante.

2. Riscatto di assicurazione di rendita vitalizia senza carattere previdenziale prima del versamento della prima rendita


Se uno o più criteri necessari non sono soddisfatti, la differenza tra il valore di riscatto versato e l'ammontare dei premi pagati è ritenuto reddito da sostanza mobiliare imponibile ai sensi degli artt. 20 cpv. 1 lett. a LIFD e 19 cpv. 1 lett. a LT. Se l'assicurazione è stata finanziata mediante premi periodici oppure premio unico è irrilevante.

3. Riscatto di assicurazione di rendita dopo il versamento della prima rendita

Il riscatto di un'assicurazione di rendita vitalizia dalla quale vengono già erogate delle rendite è sempre ritenuto con carattere previdenziale. Di conseguenza, il 40% del valore di riscatto versato viene imposto separatamente dal resto del reddito imponibile con l'aliquota agevolata per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (artt. 22 cpv. 3 e 38 LIFD e 21 cpv. 3 e 38 LT).

La seguente figura riassume il trattamento fiscale del riscatto secondo il diritto vigente:

Figura 3: Trattamento fiscale del riscatto secondo il diritto vigente




B. Nuovo diritto

La prassi vigente in materia di imposizione del riscatto viene fondamentalmente mantenuta e il metodo di imposizione utilizzato finora continuerà ad essere applicato. In altre parole, quando il riscatto ha funzione previdenziale, l'imposta verrà ancora calcolata conformemente all'art. 38 LIFD in modo separato rispetto agli altri redditi con l'aliquota agevolata per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. La nuova normativa ha però un impatto sull'entità della prestazione imponibile che in futuro sarà calcolata sulla base del tasso d'interesse massimo applicabile fissato dalla FINMA o delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni[33]. Se il riscatto non serve alla previdenza, non cambia nulla rispetto alla prassi attuale.

Il trattamento fiscale del riscatto secondo il nuovo diritto è riportato nella seguente figura:

Figura 4: Trattamento fiscale del riscatto secondo il nuovo diritto



[32] CSI, Besteuerung von Kapitaleleistungen aus Leibrentenversicherungen (Säule 3b), 27 ottobre 2009, in: Schweizerische Steuerkonferenz SSK, Vorsorge und Steuern – Anwendungsfälle zur beruflichen Vorsorge und Selbstvorsorge, Muri/Berna, 7/3.

[33] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 13.

C. Esempio

Nel 2020 un contribuente (57 anni) conclude un'assicurazione di rendita vitalizia. La polizza prevede che la rendita sarà erogata a partire dal 2028. L'assicurazione è finanziata mediante premio periodico. Nel 2026 il contribuente (63 anni) decide di riscattare l'assicurazione e ottiene una prestazione in capitale pari a fr. 500'000. La prestazione si compone di fr. 490'000 quale prestazione garantita e fr. 10'000 quale partecipazione alle eccedenze. Nel 2020 il tasso d'interesse tecnico massimo per assicurazioni con premio periodico era dello 0,25%^[34].

Nel caso in esame il riscatto ha funzione previdenziale in quanto i tre requisiti necessari sono cumulativamente soddisfatti:

- il riscatto avviene dopo che l'assicurato ha compiuto i 60 anni;
- il rapporto contrattuale è durato almeno cinque anni; e
- il rapporto contrattuale è stato istituito prima del compimento dei 66 anni.

Secondo il diritto vigente, il 40% del valore di riscatto versato viene imposto separatamente dal resto del reddito imponibile con l'aliquota agevolata per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. La quota di reddito imponibile ammonterebbe quindi a fr. 200'000 (40% di fr. 500'000).

Le nuove normative prevedono, invece, il seguente calcolo per determinare la quota di reddito imponibile della prestazione garantita inclusa nel riscatto:

$$\text{quota di reddito} = \left(1 - \frac{(1 + 0,25\%)^{22} - 1}{22 \cdot 0,25\% \cdot (1 + 0,25\%)^{23}} \right) \cdot 100\% \cong 3\%$$

Il reddito imponibile risultante dalla prestazione garantita è di fr. 14'700 (3% di fr. 490'000). A questo importo si aggiunge il 70% della prestazione eccedentaria, quindi fr. 7'000. Sulla base del nuovo diritto, il riscatto di fr. 500'000 sarebbe imponibile per un importo pari a fr. 21'700 (invece di fr. 200'000 risultante dal diritto vigente) separatamente dal resto del reddito imponibile con l'aliquota agevolata per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.

VI. Imposizione della restituzione in caso di decesso

A. Diritto vigente

Come per il riscatto, anche le conseguenze a livello di imposta sul reddito della restituzione in caso di decesso non sono regolate nelle leggi fiscali, ma sono state chiarite nella giurisprudenza del Tribunale federale^[35] e descritte nella prassi pubblicata dalla CSI^[36].

A differenza del riscatto da parte della persona assicurata, la restituzione in caso di decesso è sempre considerata come prestazione dalla previdenza ai sensi degli artt. 22 cpv. 3 LIFD

e 21 cpv. 3 LT. L'importo restituito soggiace all'imposta sul reddito nella misura del 40% e viene tassato separatamente rispetto agli altri redditi applicando l'aliquota agevolata per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (artt. 38 LIFD e 38 LT).

Inoltre, non trattandosi di un'assicurazione di capitali bensì di rendita, il rimborso soggiace nella misura del 60% all'imposta sulle successioni (art. 141 lett. b LT). Questa quota forfettaria viene considerata come rimborso di capitale versato dalla persona defunta, non ancora utilizzato e che confluisce pertanto nella massa ereditaria^[37].

B. Nuovo diritto

Le implicazioni del nuovo diritto in caso di rimborso in seguito a decesso non si discostano dalle conseguenze in caso di riscatto con carattere previdenziale. Anche in questa situazione l'imposta continuerà ad essere calcolata conformemente all'art. 38 LIFD in modo separato dagli altri redditi applicando l'aliquota agevolata per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.

Come per il riscatto, la nuova normativa ha però un impatto sulla quota di rimborso soggetta all'imposta sul reddito, che in futuro sarà calcolata sulla base del tasso d'interesse massimo applicabile fissato dalla FINMA o del rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Di conseguenza, il nuovo diritto si ripercuoterà anche sulla quota di rimborso soggetta all'imposta di successione: l'ammontare di rimborso di capitale non sarà più calcolato forfettariamente nella misura del 60%, ma corrisponderà alla differenza tra il rimborso totale e la quota di reddito imponibile calcolata secondo le nuove norme fiscali^[38].

C. Esempio

Nel 2015 un contribuente (57 anni) conclude un'assicurazione di rendita vitalizia. La polizza prevede che la rendita sarà erogata a partire dal 2023. L'assicurazione è finanziata mediante premio periodico. Nel 2026 il contribuente (63 anni) decede e l'assicurazione viene rimborsata agli eredi. La prestazione di rimborso in capitale ammonta fr. 300'000 (prestazione garantita). Nel 2015 il tasso d'interesse tecnico massimo per assicurazioni con premio periodico era dell'1,25%^[39].

Secondo il diritto vigente, il 40% del rimborso è assoggettato all'imposta sul reddito e viene imposto separatamente dal resto del reddito imponibile con l'aliquota agevolata per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. La quota di reddito imponibile ammonterebbe, quindi, a fr. 120'000 (40% di fr. 300'000). Il rimanente 60%, quindi fr. 180'000, a dipendenza del rapporto di parentela tra il contribuente deceduto e i beneficiari del rimborso, è soggetto a un'eventuale imposta cantonale sulle successioni.

[34] FINMA (nota 21).

[35] Sentenze TF n. 2C_180/2008 e n. 2C_181/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.1-4.5; n. 2C_255/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 5.1-5.5 e 6.3.

[36] CSI (nota 32).

[37] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 13.

[38] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 13.

[39] FINMA (nota 21).

Le nuove normative prevedono invece il seguente calcolo per determinare la quota di reddito imponibile della prestazione garantita inclusa nel rimborso:

$$\text{quota di reddito} = \left(1 - \frac{(1 + 1,25\%)^{22} - 1}{22 \cdot 1,25\% \cdot (1 + 1,25\%)^{23}} \right) \cdot 100\% \cong 14\%$$

Il reddito imponibile risultante dalla prestazione garantita è di fr. 42'000 (14% di fr. 300'000). Sulla base del nuovo diritto, il rimborso di fr. 300'000 sarebbe assoggettato all'imposta sul reddito per un importo pari a fr. 42'000 (invece di fr. 120'000 risultante dal diritto vigente) e imponibile separatamente dal resto del reddito imponibile con l'aliquota agevolata per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.

Il resto, quindi fr. 258'000 (invece di fr. 180'000 risultante dal diritto vigente), a dipendenza del rapporto di parentela tra il contribuente deceduto e i beneficiari del rimborso, è soggetto a un'eventuale imposta cantonale sulle successioni.

VII. Deducibilità della prestazione di rendita versata dal debitore privato

In ambito privato, per i contratti di rendita vitalizia e i contratti di vitalizio regolati dal CO, l'art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD e l'art. 32 cpv. 1 lett. b LT attualmente in vigore prevedono la possibilità per il debitore privato di effettuare una deduzione del 40% ai fini dell'imposta sul reddito su rendite versate dal medesimo contribuente.

Con l'entrata in vigore dei nuovi artt. 33 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 9 cpv. 2 lett. b LAID, il debitore privato potrà dedurre dall'imposta sul reddito, invece della quota forfettaria del 40%, la stessa quota di rendita che il creditore dovrà dichiarare come reddito imponibile ai sensi degli art. 22 cpv. 3 lett. c LIFD e art. 7 cpv. 2 lett. c LAID[40].

VIII. Trattamento fiscale del valore di riscatto

In caso di assicurazioni di rendita vitalizia e rendite vitalizie riscattabili, il valore di riscatto è soggetto all'imposta sulla sostanza. L'imposta sulla sostanza non si applica, invece, alle assicurazioni di rendita vitalizia e alle rendite vitalizie non riscattabili.

La nuova Legge federale relativa all'imposizione delle rendite vitalizie e di forme di previdenza simili non prevede modifiche relative al trattamento fiscale del valore di riscatto ai fini dell'imposta sulla sostanza[41].

IX. Note ulteriori

A. Pubblicazione annuale da parte dell'AFC

Quale ausilio per i contribuenti e le autorità fiscali cantonali, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblicherà ogni anno una lista delle attuali quote di reddito imponibili ai sensi dei nuovi artt. 22 cpv. 3 lett. a e c LIFD e 7 cpv. 2 lett. a e

c LAID, come pure dei rendimenti annualizzati delle obbligazioni della Confederazione con durata decennale[42].

B. Obblighi per gli assicuratori di rilasciare attestazioni

L'art. 127 cpv. 1 lett. c LIFD attualmente in vigore prevede già che gli assicuratori debbano rilasciare attestazioni al contribuente sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi.

La nuova lett. c dell'art. 127 cpv. 1 LIFD verrà completata specificando che, in caso di assicurazioni di rendita vitalizia disciplinate dalla LCA, l'assicuratore dovrà indicare anche l'anno di conclusione del contratto d'assicurazione, l'importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l'art. 22 cpv. 3 LIFD, nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l'art. 22 cpv. 3 lett. b LIFD[43].

C. Obblighi per gli assicuratori di notifica all'AFC

Le rendite vitalizie sono di principio assoggettate all'imposta preventiva se l'assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell'assicuratore e se, al verificarsi dell'evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera (art. 7 della Legge federale sull'imposta preventiva [LIP; RS 642.21]). Trattandosi di assicurazioni sulla vita, anche in caso di riscatto o restituzione di un'assicurazione di rendita vitalizia disciplinata dalla LCA è dovuta l'imposta preventiva[44]. L'art. 19 cpv. 1 LIP stabilisce inoltre che l'assicuratore debba soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione d'assicurazione imponibile, a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica.

Con la riforma dell'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili questi principi restano invariati. Tuttavia, la riforma prevede un adeguamento per l'art. 19 LIP che verrà completato con un nuovo cpv. 4. Quest'ultimo sancisce che le prestazioni periodiche derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia regolate dalla LCA vengano notificate all'AFC annualmente, nei trenta giorni successivi alla fine dell'anno civile in cui sono state erogate le prestazioni periodiche. Questa procedura garantisce che le autorità fiscali cantonali ricevano, tramite l'AFC, le informazioni necessarie in tempo per il controllo della dichiarazione fiscale[45].

D. Entrata in vigore

La riforma è stata approvata dalle Camere federali il 17 giugno 2022 e il termine di *referendum* è trascorso inutilizzato lo scorso 6 ottobre 2022. Il Consiglio federale ha stabilito che le nuove normative fiscali concernenti l'imposizione delle

[42] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 19.

[43] Legge Vitalizi 2022 (nota 9).

[44] STEFAN WIDMER, in: Martin Zweifel/Maja Bauer-Balmelli (a cura di), *Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (VStG)*, 2^a ed., Basilea 2012, N 10 ad art. 7 LIP.

[45] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), p. 12 e p. 21.

[40] Messaggio Vitalizi 2021 (nota 2), pp. 19-20.

[41] Legge Vitalizi 2022 (nota 9).

rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili entreranno in vigore il 1° gennaio 2025^[46].

X. Conclusione

Dal 2025 le rendite vitalizie verranno tassate in modo flessibile. L'attuale quota forfettaria di reddito imponibile pari al 40% sarà sostituita da un sistema di calcolo forfettario che tiene conto delle condizioni di investimento. Malgrado non sia stato possibile trovare una soluzione attuabile che permettesse di stabilire l'effettiva componente di interessi inclusa nella prestazione versata al beneficiario, rispetto al diritto vigente le nuove normative tengono maggiormente conto della capacità economica. Questa revisione della modalità d'imposizione attenuerà notevolmente la sovrapposizione sistematica delle prestazioni di rendita vitalizia che risulta in un contesto di tassi di interesse bassi, anche in caso di restituzione o di riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia.

L'eliminazione o comunque la forte riduzione dello svantaggio fiscale, che da anni ha contrassegnato le assicurazioni di rendita vitalizia, rende questi strumenti assicurativi – almeno dal profilo fiscale – interessanti. Se però questo basterà per una ripresa del mercato delle assicurazioni di rendita vitalizia, dipenderà anche dagli aspetti finanziari (rendimento e costi), quindi dall'evoluzione del contesto economico e da come gli assicuratori contribuiranno a rendere queste soluzioni assicurative di nuovo interessanti. Certamente, per una persona che desidera proteggersi dal rischio di longevità e avere la certezza di una prestazione finanziaria garantita per il resto della vita, l'assicurazione di rendita vitalizia diventa ora un'opzione da considerare seriamente.

[46] Consiglio federale, Dal 2025 le rendite vitalizie verranno tassate in modo flessibile, Comunicato stampa, Berna, 25 gennaio 2023, in: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-92655.html> (consultato il 27.04.2023).